

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA  
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Antonio Marinello	Componente
Avv. Antonio Di Salvo	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 5 maggio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 30 marzo 2026 dal Sig. Francesco Ramacciotti (tess. n. 54969), nato a Roma il 5 novembre 1968, tesserato FPI in qualità di Arbitro Giudice, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Lupi e Sabrina Rondinelli,

**AVVERSO**

la Decisione del Tribunale Federale n. 8/2026 depositata in data 13 marzo 2026 e notificata in data 16 marzo 2026.

\* \* \*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La presente controversia trae origine dal provvedimento prot. n. 2357 del 15 dicembre 2025, con il quale il C.E.S.A.G., ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Arbitri-Giudici, irrogava nei confronti del Sig. Francesco Ramacciotti la sospensione tecnica dall'attività agonistica per giorni 180, in relazione all'operato arbitrale tenuto nel corso della riunione pugilistica del 6 dicembre 2025 concernente, tra gli altri, l'incontro tra i pugili professionisti Casella e Oulare.

Il Sig. Ramacciotti, ritenendo illegittimo detto provvedimento, proponeva opposizione in via diretta all'Organo Federale che lo aveva emesso ed alla Segreteria FPI, senza ottenere alcun riscontro.

Successivamente, in data 19 gennaio 2026, il medesimo adiva il Tribunale Federale ai sensi degli artt. 27 e 30 del Regolamento di Giustizia FPI, deducendo, in via preliminare, l'invalidità per difetto di sottoscrizione e contestandone, nel merito, la legittimità sotto il profilo dell'asserita erronea ricostruzione dei fatti e della non corretta applicazione delle disposizioni regolamentari richiamate dal C.E.S.A.G., chiedendone l'annullamento ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno grave.

Con atto integrativo del 26.2.2026, il Sig. Ramacciotti insisteva nelle proprie censure, formulando ulteriori deduzioni e depositando nuovi allegati.

Con Decisione n. 8/2026, il Tribunale Federale, ritenuta la propria competenza a conoscere della controversia, dichiarava il gravame inammissibile per tardività, rilevando come il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia, decorresse dalla data di piena conoscenza del provvedimento impugnato, perfezionatasi in data 15 dicembre 2025, con conseguente tardività del ricorso introduttivo depositato il 19 gennaio 2026.

Avverso tale pronuncia, il Sig. Ramacciotti ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Federale d'Appello.

In particolare, il reclamante ha dedotto:

(i) l'erroneità della Decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale Federale ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia, sostenendo che le questioni afferenti a presunti errori tecnici arbitrali avrebbero dovuto essere devolute ad un organo tecnico di settore e non agli organi di giustizia federale;

(ii) l'erroneità della citata Decisione, nella parte in cui il Giudice di prime cure, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni preliminari e sulle ulteriori censure di invalidità del provvedimento originariamente dedotte dal reclamante.

Con provvedimento presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione innanzi alla Corte Federale d'Appello per il giorno 5 maggio 2026.

All'udienza del 5 maggio 2026, tenutasi in modalità mista presso la sede federale, comparivano, in collegamento da remoto, gli Avv.ti Alberto Lupi e Sabrina Rondinelli, difensori del reclamante, i quali si riportavano al reclamo, insistendo per l'accoglimento del gravame; in particolare, la difesa richiamava altresì il provvedimento della Commissione Tecnica per i Reclami del 22 gennaio 2026, qualificandolo quale documento sopravvenuto rilevante ai fini del decidere e chiedendo di essere autorizzati al deposito. Non comparivano la Procura Federale e il Coordinatore del C.E.S.A.G., che avevano previamente comunicato la propria assenza.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il reclamo non merita accoglimento.

Con il primo motivo, il reclamante deduce l'erroneità della Decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale Federale ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia, sostenendo che le questioni attinenti a presunti errori tecnici arbitrali avrebbero dovuto essere devolute ad un organo tecnico di settore e non agli Organi di Giustizia federale.

La censura è manifestamente infondata.

In primo luogo, deve essere confermata la correttezza della statuizione del Tribunale Federale in punto di competenza.

L'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI, rubricato "*Ricorso della parte interessata*", attribuisce, infatti, al Tribunale Federale la tutela delle situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale allorché, in relazione ai fatti dedotti, non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di contestazione è stato adottato dal C.E.S.A.G., Organo tecnico del Settore Arbitri-Giudici, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Arbitri-Giudici, e non costituisce decisione proveniente da un Organo di Giustizia in senso stretto.

Ne consegue che correttamente il Tribunale Federale ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 30 del Regolamento di Giustizia FPI.

Ed invero, la riconduzione della fattispecie all'ambito applicativo di tale disposizione, quale norma di chiusura e completamento del sistema di tutela federale, consente di ricomprendere al suo interno tutte quelle evenienze sprovviste di un'autonoma e specifica regolamentazione e che, tuttavia, appaiano, in relazione agli interessi perseguiti, meritevoli di tutela nell'ordinamento sportivo.

In tale prospettiva, l'art. 30 individua nel Tribunale Federale l'organo deputato a conoscere delle istanze per le quali i rimedi tipici previsti dall'ordinamento federale si rivelino non specificamente configurati o non espressamente disciplinati.

Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha valorizzato la funzione dell'istituto quale strumento volto ad assicurare completezza ed effettività del sistema di tutela, evitando vuoti di protezione giurisdizionale rispetto a situazioni giuridicamente rilevanti (*ex plurimis*, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, Decisione n. 9/2025 richiamata dal Tribunale Federale).

Di tale architettura ordinamentale si è avvalso, peraltro, lo stesso reclamante, il quale ha introdotto il giudizio proprio dinanzi al Tribunale Federale, salvo poi contestarne, in questa sede, la competenza.

Tale circostanza evidenzia l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione difensiva, che conferma l'inconsistenza della censura.

Non può, pertanto, essere condivisa la tesi del reclamante secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere devoluta ad un non meglio individuato organo tecnico arbitrale o ad un collegio specialistico chiamato a riesaminare la valutazione tecnica sottesa al provvedimento.

Tale assunto, oltre a non trovare alcun espresso fondamento nelle disposizioni regolamentari federali vigenti, si risolve nella prospettazione di un rimedio estraneo all'assetto ordinamentale della Federazione Pugilistica Italiana.

Né può assumere rilievo il richiamo a modelli organizzativi propri di altre federazioni sportive, trattandosi di assetti regolamentari autonomi e non automaticamente trasponibili.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Ad eguale sorte soggiace il secondo motivo.

Con esso il reclamante deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale Federale, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni preliminari e sulle ulteriori censure di invalidità del provvedimento originariamente dedotte.

La censura non merita accoglimento.

Occorre osservare come il Tribunale Federale abbia correttamente individuato nella questione della tempestività del ricorso introduttivo un profilo logicamente e giuridicamente preliminare rispetto ad ogni altra doglianza dedotta.

Secondo consolidato principio processuale, pienamente applicabile anche nell'ambito della giustizia sportiva, le questioni preliminari di rito suscettibili di definire il giudizio assumono priorità logico-giuridica rispetto all'esame del merito. Tale principio trova conferma, in via sistematica, nell'art. 276, comma 2, c.p.c., pacificamente applicabile all'ordinamento sportivo, secondo cui il giudice decide prioritariamente le questioni pregiudiziali e preliminari rispetto al merito della controversia.

Ne consegue che, una volta ritenuta la tardività del ricorso introduttivo, correttamente il Tribunale Federale ha arrestato il proprio scrutinio alla verifica della tempestività dell'azione proposta, senza procedere all'esame delle ulteriori censure formulate nel merito dal reclamante, ormai assorbite dalla definizione in rito del giudizio.

Non merita condivisione, peraltro, l'assunto secondo cui il successivo ricorso innanzi al Tribunale Federale sarebbe stato proposto in conseguenza del preteso "silenzio-assenso" formatosi sull'opposizione previamente inoltrata al C.E.S.A.G. e alla Segreteria federale, con contestuale riproposizione delle ragioni già poste a fondamento della richiesta di revoca della sospensione.

Tale prospettazione non trova alcun fondamento nell'ordinamento federale.

Non è infatti prevista, né dal Regolamento di Giustizia né dal Regolamento Arbitri-Giudici, alcuna forma di opposizione amministrativa interna avverso il provvedimento adottato dal C.E.S.A.G. idonea ad attivare un procedimento di riesame formalmente disciplinato, né tantomeno un meccanismo di silenzio-assenso, silenzio-rigetto o comunque di formazione tacita di effetti giuridici correlati all'inerzia dell'organo destinatario.

L'iniziativa autonomamente assunta dal reclamante mediante interlocuzione diretta con l'organo autore del provvedimento integra, pertanto, una mera iniziativa di carattere sollecitatorio, priva di effetti sul piano processuale e inidonea a sospendere o interrompere il decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 30 del Regolamento di Giustizia.

Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere alla unilaterale iniziativa della parte la modificazione del regime decadenziale espressamente stabilito dalla normativa federale, consentendo, attraverso l'inoltro di istanze non tipizzate, un'indebita dilatazione dei termini processuali, in contrasto con i principi di certezza e tassatività che presidiano il sistema di giustizia sportiva.

Ciò posto, occorre verificare la correttezza della statuizione del Tribunale Federale in ordine alla ritenuta tardività del ricorso introduttivo.

L'art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia FPI stabilisce che il ricorso debba essere proposto innanzi al Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto lesivo e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.

Si tratta, all'evidenza, di un termine procedimentale avente natura perentoria, la cui osservanza costituisce condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'azione. Tale qualificazione risulta coerente con i principi generali che regolano il processo sportivo, il quale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di

Giustizia, si conforma, in quanto compatibili, ai principi generali del processo civile, nonché ai canoni del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo.

La *ratio* delle disposizioni in tema di instaurazione del giudizio sportivo trova, del resto, costante conferma nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui il regime delle preclusioni processuali è posto non soltanto nell'interesse delle parti, ma anche a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato e celere svolgimento del processo; ne consegue che la tardività della domanda è rilevabile anche d'ufficio ogniqualvolta emerga con certezza dagli atti l'intervenuta decadenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, Decisione n. 54/2019; Sez. IV, Decisione n. 67/2025; in termini analoghi, Cass. civ., n. 24858/2011).

Nel caso di specie, risulta pacifico che il Sig. Ramacciotti abbia ricevuto il provvedimento del C.E.S.A.G. in data 15 dicembre 2025, circostanza espressamente riconosciuta dallo stesso reclamante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Del resto, la comunicazione personale e diretta del provvedimento al ricorrente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato per le comunicazioni, integra piena conoscenza giuridicamente rilevante dell'atto ai fini della decorrenza del termine impugnatorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 67/2025).

Il ricorso innanzi al Tribunale Federale è stato, tuttavia, depositato soltanto in data 19 gennaio 2026, quando il termine decadenziale previsto dalla disposizione regolamentare risultava ormai spirato.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale Federale deve essere integralmente confermata.

Quanto alla documentazione richiamata in sede di discussione e, in particolare, al provvedimento della Commissione Tecnica per i Reclami del 22 gennaio 2026, qualificato dalla difesa quale documento sopravvenuto rilevante ai fini del decidere, il Collegio rileva preliminarmente l'inammissibilità del deposito, trattandosi di produzione documentale tardivamente richiesta solo in sede di discussione, al di fuori delle scansioni procedurali proprie del presente giudizio. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, il documento risulta privo di incidenza sulla questione preliminare oggetto del presente giudizio, non essendo in alcun modo idoneo a incidere sulla verifica della tempestività del ricorso introduttivo.

Tale documento non è in alcun modo idoneo né a modificare il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale, né a incidere sulla tempestività dell'azione originariamente proposta.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale Federale deve essere integralmente confermata.

L'accertata tardività del ricorso introduttivo assume carattere assorbente e preclude l'esame di tutte le ulteriori censure dedotte dal reclamante in ordine alla validità formale e sostanziale del provvedimento adottato dal C.E.S.A.G., che restano pertanto assorbite.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Ramacciotti avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 8/2026, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione impugnata.

Dispone che il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia resti definitivamente acquisito.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, in data 15 maggio 2026.

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Avv. Antonio Di Salvo

Avv. Antonio Marinello